

Comune di Rifreddo (Cuneo)

**Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 25.07.2017: VARIANTE PARZIALE N. 12 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA L.R. 05/12/1977, N. 56 E S.M.I. ADOZIONE PROGETTO DEFINITIVO.**

Premesso:

- che il Comune di Rifreddo è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 75 - 769 del 15/10/1985 e successive varianti regolarmente approvate;
- che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
  - a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
  - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
  - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G., in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
  - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
  - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.I.C.M. vigente;
  - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- le modifiche inoltre non determinano la necessità di verificare il requisito di operare all'interno di aree contigue a nuclei edificati e aree dotate di opere di urbanizzazione primaria;
- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 1.525 ab.;
- che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
  - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di  $\pm 0,5$  mq/ab corrispondente a mq 762,5 (ab 1.525 x 0,5), ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate una riduzione di mq. 406. Con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti. Pertanto le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);
  - punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 1.525 ab. che non ha subito incrementi;

- punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive e terziarie. Si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, si apporta una riduzione di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere quella modificata, rientrando comunque all'interno dei limiti consentiti (vedasi schema riassuntivo).

La Superficie Territoriale delle aree produttive è pari a mq. 142.695 e l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 8.561; con questa variante e le varianti parziali precedenti, si opera complessivamente una riduzione di Superficie Territoriale che rimane a disposizione per le varianti future rientrando all'interno dei limiti consentiti (vedasi schema riassuntivo);

Relativamente alle aree turistico-ricettive, si precisa che sul territorio comunale non sono presenti attività turistico-ricettive.

- Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

**TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5**

|               |  |               |                      |
|---------------|--|---------------|----------------------|
| Variante 1996 | <i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i><br>1.525 |               | S.T. aree Produttive |
|               | Variazione servizi (art. 21 L.U.R.)<br>+/- 0,5             | Incremento 4% | 142.695              |
|               |  |               | 0,06                 |
|               | <b>762,5 mq</b>  | <b>mc</b>     | <b>8.561 mq</b>      |

| <i>Varianti parziali</i>      | <i>aree servizi mq.</i> | <i>aree residenziali mc.</i> | <i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i> |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| VP 1                          | /                       | /                            | /                                   |
| VP 2                          | /                       | - 2.848                      | + 3.407                             |
| VP 3                          | - 406                   | /                            | /                                   |
| VP 4                          | /                       | /                            | /                                   |
| VP 5                          | /                       | - 446                        | - 17.227                            |
| VP 6                          | /                       | /                            | /                                   |
| VP 7                          | /                       | /                            | /                                   |
| VP 8                          | /                       | - 2.700                      | /                                   |
| VP 9                          | /                       | + 1.520                      | /                                   |
| VP 10                         | /                       | + 1.180                      | - 1.082                             |
| VP 11                         | /                       | /                            | /                                   |
| VP 12                         | /                       | /                            | - 4.226                             |
| TOTALE MODIFICHE              | - 406                   | - 3.294                      | - 19.128                            |
| <b>RESIDUO A DISPOSIZIONE</b> | <b>+ 1.168,5 mq</b>     | <b>- 3.294 mc</b>            | <b>27.689 mq</b>                    |
|                               | <b>- 356,5mq</b>        | <b>+ increm. 4%</b>          |                                     |

- che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante viene assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- che il Comune di Rifreddo ha con d.g. nr. 08/2017 del 23.03.2017 individuato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Saluzzo l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale nr. 12;
- che, a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali si prevede di consultare il Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte) il parere ambientale ai

sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;

- che il progetto preliminare è stato adottato con d.c. n. 20 del 02/05/2017 e successivamente inviato ai soggetti con competenza ambientale;
- che, con nota protocollo numero 47986 del 15/06/2017 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela Ambiente ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che, con nota prot. 41291 del 15/05/2017, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice \_ Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento;
- che, con nota prot. 57864 del 06/06/2017 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento;
- con verbale in data 04.07.2017 l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- che la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante determina dirigenziale prot. n. 1676 del 12/06/2017, dettando un'osservazione da considerare quale osservazione di cui al c.7, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- che a seguito della pubblicazione non sono pervenute altre osservazioni sul progetto preliminare;
- che per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, controdedurre alle osservazioni pervenute ed approvare in via definitiva la variante stessa;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;

Quindi,

### ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

#### **Visti:**

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale e il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

**Con** votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 08, voti favorevoli: 08, voti contrari n. ==, astenuti n. ==

### ***DELIBERA***

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante;

- 3) che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P e progetti sovra comunali;
- 4) di controdedurre all'osservazione pervenuta dalla Provincia di Cuneo, secondo quanto specificato in relazione, accogliendola;
- 5) di approvare la variante parziale n. 12 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione;
  - Norme di Attuazione e tabelle di zona;
  - Tav. 3.2.1 – Previsioni P.R.G. scala 1:5.000
  - Tav. 3.2.2 – Previsioni P.R.G. – Concentrico scala 1:2.000
- 6) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 7) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 8) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 9) di dare atto che la presente variante viene assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 , escludendola dalla fase di Valutazione con Determina Organo Tecnico nr. 24/2017 del 05.07.2017;
- 10) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 20 - 1442 del 18/05/2015 (Adozione Piano Paesaggistico Regionale);
- 11) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Geom. INFOSSI Claudio cui si da mandato per i successivi adempimenti;